

Regolamento della procedura di valutazione dei contributi proposti per la pubblicazione sulla “Rivista italiana per le Scienze Giuridiche”

1. La Rivista pubblica articoli scientifici di contenuto giuridico.
2. Gli articoli devono essere inediti e non destinati ad altra sede di pubblicazione.
3. Gli articoli devono essere corredati da una sintesi del testo in italiano e in inglese.
4. La Direzione può eccezionalmente decidere della pubblicazione in deroga ai punti 2. e 3., per specifiche ragioni.
5. La Direzione effettua una prima istruttoria e decide se il contributo sia meritevole di essere pubblicato sulla rivista.
6. La Direzione sottopone successivamente a valutazione esterna gli articoli scientifici che ha accettato, e, una volta espletata la procedura, decide definitivamente sulla pubblicazione.
7. La Direzione può decidere di non sottoporre a valutazione esterna gli articoli che ha ricevuto, per la loro natura o per i contenuti, o per l'autorevolezza dell'autore. Tali articoli non possono superare il 40% delle pagine dello stesso.
8. La Direzione invia gli articoli che sottopone a valutazione esterna ad almeno due referenti, esterni alla Direzione e alla Redazione, scelti tra i professori ordinari e associati, anche a riposo, della stessa materia o di materie affini, esperti dei temi trattati dallo scritto. Possono essere interpellati anche abilitati alla prima e seconda fascia, seppure ancora non chiamati, durante il periodo di validità della loro abilitazione.
9. La valutazione avviene secondo il metodo del c.d. doppio cieco: gli autori non avranno conoscenza dell'identità dei valutatori e i valutatori non avranno conoscenza degli autori.
10. Direzione e valutatori sono tenuti al riserbo sulla procedura di valutazione.
11. I valutatori possono subordinare l'approvazione del lavoro a miglioramenti e integrazioni del testo.
12. La Direzione comunica le indicazioni dei valutatori all'autore, e decide sull'adeguatezza delle modifiche da questi apportate, nel caso in cui i valutatori non richiedano espressamente di riesaminare il lavoro.
13. La Direzione cura per tre anni la conservazione degli scritti ricevuti e delle valutazioni esterne.